

- Art. 1, c. 58 e 59, della legge n. 247/2007: credito d'imposta concesso ai datori di lavoro agricolo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente. Il credito d'imposta è pari a 1 euro nelle zone di cui all'obiettivo "convergenza" (individuate dal regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) e a 0,30 euro nelle zone di cui all'obiettivo "competitività regionale e occupazionale" (individuate dal regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006).

PRESTAZIONI

Riforma dei criteri di erogazione delle prestazioni temporanee

Le proposte che seguono sono mirate ad estendere ai lavoratori agricoli misure già in vigore per la generalità dei lavoratori ed a rendere effettivamente operativi provvedimenti che, in ragione di interpretazioni amministrative restrittive, incontrano difficoltà applicative.

In particolare si chiede di:


1. applicare le disposizioni in materia di disoccupazione con requisiti ordinari e ridotti di cui all'art. 1, c. 25 e 26, della legge n. 247/2007 anche agli operai agricoli;
2. estendere la possibilità di accedere alla integrazione salariale speciale in caso di ristrutturazione e riconversione aziendale alle stesse condizioni previste per la generalità dei lavoratori e non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 21, legge 223/91;
3. individuare per l'anno in corso specifiche risorse da destinare agli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori operanti nel settore agricolo in continuità con quanto previsto dall'art. 2, c. 521, della legge n. 244/2007 e dal decreto ministeriale attuativo;
4. semplificare l'attuale disciplina relativa ai benefici riconosciuti agli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza di eventi calamitosi (art. 21, c. 6 della legge 223/1991 come modificato dall'art. 65, c. 1, della legge n. 247/2007), rivedendone i criteri e le modalità di accesso.

SEMPLIFICAZIONE

Semplificazione amministrativa

Le Parti concordano sull'esigenza ormai improrogabile di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti burocratici posti a carico dei datori di lavoro.

- Elenchi anagrafici INPS: la gestione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ha evidenziato nel tempo elementi di forte criticità che mettono a rischio l'esercizio dei diritti previdenziali ed assistenziali, a cominciare dall'impossibilità per l'INPS di modificare l'elenco annuale, quale fonte giuridica dei diritti stessi, anche in presenza di palesi errori. È necessario perciò superare gli elenchi anagrafici trimestrali previsti dalla legge 608/1996. Istituire l'elenco anagrafico on-line, ed introdurre l'elenco anagrafico annuale di variazione;
- Libro Unico del Lavoro: la corretta applicazione delle norme in materia di LUL necessita di alcuni accorgimenti procedurali che, nel rispetto del quadro generale disegnato dalla legge,



recepiscano le peculiarità del lavoro agricolo e della relativa normativa, coerentemente con quanto già previsto dalle disposizioni legislative sul registro d'impresa, riconoscendo piena ed autonoma legittimità ad operare alle associazioni agricole ed alle loro società di servizi;

- Compensazione debiti contributivi con aiuti comunitari erogati dagli organismi pagatori: la procedura di compensazione attualmente in uso tra INPS e AGEA (o altro Organismo pagatore) deve essere rivista al fine di renderla compatibile con la normativa vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva ed allo scopo di correggere le irregolarità e gli errori fin qui riscontrati. In particolare è necessario che l'INPS, prima di trasmettere i dati ad AGEA, informi il contribuente interessato, oltre all'organizzazione delegata, dandogli 15 giorni di tempo per dimostrare di avere pagato o per pagare;

Lavoratori extracomunitari. Semplificazioni

In considerazione dell'importanza che il lavoro di cittadini extracomunitari ha acquisito nel settore agricolo, le Parti concordano sull'opportunità di apportare alcune semplificazioni alle procedure amministrative attualmente in vigore, al fine di consentire l'instaurazione di tali rapporti di lavoro in tempi compatibili con le esigenze produttive agricole.

In particolare si chiede di prevedere meccanismi di snellimento e accelerazione delle procedure per le autorizzazioni al lavoro dei cittadini extracomunitari stagionali, quali:

- un'istruttoria più snella delle pratiche presentate da aziende e lavoratori che nell'anno o negli anni precedenti hanno già ottenuto l'autorizzazione al lavoro, con particolare riferimento a quei lavoratori extracomunitari che risultino regolarmente iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori pubblicati dall'INPS;
- la concreta applicazione delle disposizioni normative che disciplinano il permesso di soggiorno stagionale pluriennale;
- la possibilità di prorogare, fermo restando il limite massimo di 9 mesi, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa, in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dalla stessa o da altra azienda (cd. "autorizzazioni collegate");
- la possibilità di presentare le richieste di autorizzazioni al lavoro sin dall'inizio dell'anno di riferimento, a prescindere dalla concreta emanazione del DPCM di determinazione dei flussi d'ingresso;
- l'incremento delle quote riservate alla conversione dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Semplificazione delle procedure di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro

In agricoltura sono piuttosto diffusi i rapporti di lavoro stagionali con durata contenuta finalizzati a soddisfare esigenze temporanee dell'attività produttiva. Attualmente questi rapporti sono assoggettati alle stesse identiche procedure burocratiche previste per la generalità dei rapporti di lavoro dipendente.

Le Parti, nel ribadire che a tutti i lavoratori agricoli debbono essere applicati i contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, ravvisano la necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo che assumono operai con rapporti di lavoro di cui alla lettera a) degli articoli 18 e 19 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006 nonché delle

analoghe previsioni del CCNL per i lavoratori delle cooperative e consorzi agricoli del 28 giugno 2006.

A tal fine si concorda sull'opportunità di richiedere le seguenti semplificazioni:

- *Comunicazione d'assunzione plurima*

In luogo di distinte comunicazioni di assunzione per ciascun lavoratore si propone di consentire alle aziende di effettuare un'unica comunicazione di assunzione di più lavoratori, indicando solo i dati strettamente necessari (Codice fiscale, cognome e nome, CCNL applicato, livello di inquadramento, durata del rapporto, numero di giornate di lavoro presunte). Ciò consentirebbe di semplificare e razionalizzare gli adempimenti per le aziende agricole che impiegano numerosi operai stagionali in operazioni culturali concentrate in brevi periodi (es. raccolta). Resta fermo l'obbligo di consegnare al lavoratore copia della comunicazione di assunzione, secondo la legislazione vigente.

- *Registrazione delle presenze sul Libro Unico del Lavoro*

Per i lavoratori di cui alla citata lettera a) deve essere annotata sul libro unico del lavoro soltanto la giornata di presenza al lavoro (con l'indicazione della lettera "P"), conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 20/2008 del Ministero del lavoro, considerato che tali lavoratori sono di regola retribuiti in misura fissa o a giornata intera, secondo le previsioni della contrattazione collettiva. Resta fermo l'obbligo di registrare l'orario di lavoro nel caso di orario diverso da quello ordinario.

INPS E CONTENZIOSO PREVIDENZIALE


Strutture e organi INPS dedicati all'agricoltura

Occorre dare completa attuazione, anche a livello periferico, a quanto previsto dall'art. 01, comma 11, legge 81/2006 secondo il quale "l'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale".

Coerentemente a tale necessità occorre mantenere e valorizzare gli organi dell'istituto che si occupano di previdenza agricola e di ricorsi amministrativi, rafforzando inoltre compiti e funzioni della Commissione Centrale Contribuzione Agricola, in dizione del monitoraggio sulla riscossione dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni anche al fine di individuare linee-guida nella lotta all'evasione, al sommerso ed al lavoro fittizio.

Definizione contenzioso


Negli ultimi anni, a causa della sovrapposizione di disposizioni legislative scarsamente coerenti tra loro e di interpretazioni non univoche da parte delle amministrazioni competenti, si è sviluppato un ingente contenzioso tra l'INPS, le aziende e i lavoratori agricoli, avente ad oggetto questioni



ricorrenti, che rischia di paralizzare gli organi amministrativi e giurisdizionali deputati alla decisione dei relativi ricorsi.

Le Parti ravvisano quindi la necessità che, attraverso specifici interventi legislativi e/o amministrativi, siano individuati sistemi di definizione agevolata del contenzioso in essere nelle seguenti fattispecie

- **Somministrazione irregolare di manodopera:** negli ultimi tempi, in mancanza di idonei strumenti di governo del mercato del lavoro agricolo, sono proliferate imprese cosiddette "senza terra" (istritte dall'INPS nel settore agricolo) che, con un uso improprio di contratti di appalto di servizi, hanno di fatto fornito in modo irregolare manodopera subordinata alle aziende agricole. I conseguenti accertamenti dell'INPS hanno sanzionato le aziende utilizzatrici e cancellato decine di migliaia di lavoratori dagli elenchi anagrafici. Ne è derivato un ingente contenzioso amministrativo – aggravato dalle contraddittorie indicazioni del Ministero del lavoro (direttiva 25/I/0011847 del 20.09.2007 e circolare n. 25/I/0002931 del 2.03.2009) – che merita di essere risolto in modo agevolato per le aziende e i lavoratori che in buona fede avevano confidato nella regolarità dell'operazione. Di conseguenza si richiede una sanatoria del progresso che salvaguardi le posizioni previdenziali acquisite dai lavoratori e delle aziende. Si richiama, peraltro, l'attenzione sulla necessità che gli accertamenti sulla genuinità dell'appalto di servizi in agricoltura sia operata correttamente, senza pregiudizio alcuno sia nei confronti delle imprese appaltanti sia nei confronti delle imprese appaltatrici, fermo restando che la disciplina prevista in materia dal d.lgs. 276/03 è già dotata di apparato sanzionatorio;
- **Inquadramento previdenziale dei lavoratori delle aziende di servizi in agricoltura:** in occasione di accertamenti ispettivi viene frequentemente disconosciuto l'inquadramento previdenziale agricolo ai lavoratori di aziende che svolgono servizi in agricoltura, senza tener conto che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 92/1979 gli operai adibiti alle attività agricole ivi elencate debbono essere considerati a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali come lavoratori agricoli, a prescindere dalla classificazione previdenziale complessiva dell'impresa di servizi da cui dipendono. In tal senso si ravvisa la necessità che vengano ribadite precise indicazioni operative agli organi di vigilanza;
- **Cumulo agevolazioni per zone montane e svantaggiate/ fiscalizzazione degli oneri sociali:** alcune aziende agricole, nell'incertezza normativa ed interpretativa, hanno usufruito sia delle agevolazioni per zone montane e svantaggiate e sia della fiscalizzazione degli oneri sociali. Successivamente, sulla base di una norma di interpretazione autentica (art. 44, c.1, d.l. 269/2003 convertito in l. 326/2003), sono state costrette a restituire all'INPS una parte dei predetti benefici maggiorati degli oneri accessori. Si chiede perciò che la definizione agevolata di tale contenzioso, prevista dall'art. 2, c. 506, della legge 244/2007 – e che l'INPS ha interpretato restrittivamente, ritenendola applicabile soltanto ai giudizi pendenti (circ. n. 27/2008) – sia estesa anche ai giudizi già conclusi con sentenza passata in giudicato per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare, come peraltro previsto dall'art. 4-Septiesdecie del d.l. 171/2008, abrogato dall'art. 22, c.2, della legge 14/2009;
- **Denuncia parziale di giornate:** nel previgente sistema di disciplina della disoccupazione agricola, in vigore fino al 2007, i lavoratori agricoli in alcuni casi, pur regolarmente assunti e registrati nei libri obbligatori, venivano denunciati all'INPS per un numero di giornate di lavoro non sempre corrispondente (per difetto) a quello effettivamente svolto. In tali casi si



chiede un intervento legislativo che consenta di sistemare la posizione dell'azienda col pagamento della sola contribuzione dovuta (senza sanzioni e interessi) per le giornate di lavoro non dichiarate e del lavoratore col diritto al mantenimento delle prestazioni percepite;

- **Retribuzione imponibile**: alcune sedi INPS stanno contestando a tutte le aziende agricole locali la validità, ai fini previdenziali, delle retribuzioni previste dai rispettivi contratti collettivi provinciali di lavoro sottoscritti da tutte le organizzazioni sindacali e datoriali agricole, imponendo loro non solo il pagamento dei contributi e delle sanzioni sulle (presunte) differenze, ma dichiarandole anche decadute da ogni beneficio. Le parti, nel rispetto dell'autonomia degli organi di vigilanza, chiedono che nelle ipotesi in cui il contratto collettivo sia stato applicato, le aziende non siano sanzionate con la decadenza dalle agevolazioni contributive, così come prescrive l'art. 20 del d.lgs. 375/1993.

Pagg. n.8

Roma, 23.06.2009

CONFAGRICOLTURA
COLDIRETTI
C.I.A.
Fedagri-CONFCOOPERATIVE
LEGACOOP Agroalimentare
AGCI-AGRITAL
FLAI-CGIL
FAI-CISL
UILA-UIL

**EMERSIONE DEL LAVORO NERO E
SOMMERSO IN AGRICOLTURA
VERBALE DI ACCORDO**

Il Governo (Ministro del Lavoro, Ministro delle Politiche Agricole), le parti sociali (Confagricoltura, Coldiretti, C.I.A. Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, Confcooperative-Fedagri, Legacoop-Agroalimentare, Agci-Agrital), INPS e INAIL concordano sulle seguenti misure in materia di emersione del lavoro nero e sommerso in agricoltura:

1) Riforma dei trattamenti di disoccupazione agricola

L'attuale sistema delle soglie (51-101-151 giornate annue), in base alle quali scatta un diverso livello di indennità (rispettivamente 30%, 40%, 60%) incentiva da una parte l'evasione contributiva parziale e dall'altra il cosiddetto lavoro fittizio.

La riforma concordata prevede una soglia di ingresso (51 giornate), l'eliminazione delle altre due soglie e il pagamento della disoccupazione nella misura unitaria del 40% della retribuzione.

Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, si prevede un contributo di solidarietà nella misura del 9% dell'indennità di disoccupazione per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate.

Ai fini dell'accreditto figurativo utile per la pensione di anzianità restano ferme le norme vigenti.

Oneri per la finanza pubblica di 90 milioni di euro annui.

2) Accesso alla Cassa integrazione salari straordinaria per il settore agricolo

Ferma restando la cassa integrazione speciale nei casi di calamità naturale, si prevede di estendere la cassa integrazione salariale straordinaria in deroga al settore agricolo nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale, crisi, connessi alle profonde modifiche del mercato, quali le nuove Organizzazioni Comuni del mercato stabilite a livello europeo (OCM).

Nell'ambito delle risorse per gli ammortizzatori in deroga a partire dal 2008 sarà riservata una quota di 20 milioni di euro per gli interventi di cui sopra che pertanto non grava sul costo complessivo del provvedimento, ma sulle risorse eventualmente destinate dalla Finanziaria 2008 agli ammortizzatori in deroga.

Si

G

PF

3) Incentivi alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro

A completamento degli interventi volti alla qualificazione del mercato del lavoro dei braccianti agricoli, si intende introdurre un'agevolazione - sotto forma di credito di imposta - per le imprese ~~che confermano il ricorso agli stessi lavoratori a tempo determinato utilizzati l'anno prima per un numero di giornate superiore~~. Il contributo, in misura diversificata in modo da favorire le zone considerate economicamente svantaggiate secondo i parametri comunitari, viene concesso in relazione al numero delle giornate lavorative ulteriori rispetto a quelle svolte nell'anno precedente. Si tratta di riconoscere - alla particolare struttura stagionale del lavoro agricolo - parte delle agevolazioni concesse agli altri settori economici in favore del lavoro a tempo indeterminato.

4) Sicurezza sul lavoro

Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro si consente all'INAIL di applicare, nell'ambito delle proprie economie di gestione relative al settore agricolo, una riduzione, in misura comunque non superiore al 20%, della contribuzione dovuta per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, alle aziende con almeno due anni di attività, che siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente e che abbiano attivato piani pluriennali di prevenzione.

5) Finanziamento della formazione

Il decisivo rilancio della formazione professionale dei lavoratori agricoli, anche attraverso la funzionalità dei fondi paritetici costituiti nel settore, si ottiene poi con la previsione del finanziamento della formazione continua, con la destinazione dello 0,30% della retribuzione lorda, nell'ambito dei contributi già versati all'INPS per la disoccupazione, senza oneri aggiuntivi a carico delle Aziende che aderiscono ai Fondi Paritetici Nazionali Interprofessionali.

Nell'ambito delle risorse disponibili verranno attivati i finanziamenti allo start-up per sostenere il primo anno di attività del For.Agro ai fini della valorizzazione della formazione continua in agricoltura.

6) Riordino degli interventi a favore dell'occupazione nelle aziende colpite da calamità naturale

Si prevede la revisione dei requisiti di accesso al beneficio della indennità di disoccupazione agevolata nei casi di calamità naturali. Il numero dei beneficiari non sarà più quello di tutti i lavoratori residenti nei territori colpiti da calamità, individuati con decreto regionale, bensì solo

quello dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei suddetti territori che siano state effettivamente danneggiate dalle predette calamità, con conseguente risparmio di spesa pubblica.

7) Ai fini della attuazione del DURC, documento unico di regolarità contributiva introdotto nella legislazione del 2006 per l'accesso alle provvidenze comunitarie, si prevede la compensazione diretta da parte dell'AGEA sul pagamento degli aiuti comunitari, dei debiti previdenziali già scaduti, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e tutte le sanzioni conseguenti.

Conclusioni

Gli interventi di cui ai punti 3- 4- 5- 6 costituiscono oneri per la finanza pubblica nella misura di 50 milioni di euro annui.

Complessivamente l'Accordo costa 140 milioni di euro.

Roma, 21 settembre 2007

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri

Il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale

Ugo Nobili
CONFAGRICOLTURA *Vincenzo*
COLDIRETTI *Renzo Mazzoni*
C.I.A. *Antonio*
FLAI-CGIL *Francesco Tronico*
FAI-CISL *Domenico Gaudio*
UILA-UIL *Stefano Bartesaghi*
CONFCOOPERATIVE- Fedagri *François Gaudin*
LEGACOOP- Agroalimentare *Carlo Sartori*
AGCI- Agrital

INPS
INAIL

Il Ministro delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali

Paolo de Girolamo

Enzo C
Giorgio

<p>Bozza di articolato:</p> <p><i>Carlo</i></p> <p><i>BB</i></p> <p><i>VS</i></p> <p><i>Fr</i></p> <p><i>MM</i></p> <p><i>R</i></p> <p><i>Sergio</i></p> <p><i>Wil</i></p> <p><i>Carlo</i></p>	<p>Art. 1 (Riforma della normativa in materia di disoccupazione agricola)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato a decorrere dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 1, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purché in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.3. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, l'INPS detrae dall'importo dell'indennità spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9% della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accreditto figurativo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti. <p>Art. 2 (Incentivi per nuove assunzioni in agricoltura)</p> <ol style="list-style-type: none">1. In via sperimentale, per l'anno 2008, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate
--	---

nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo 1 e nelle zone di cui all'obiettivo 2, come individuate dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

2. 2. All'esito della sperimentazione, il Governo, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche al fine di valutarne l'eventuale estensione alla restante parte del territorio nazionale, previa verifica della compatibilità della misura con la normativa comunitaria.

Art. 3
(Interventi in materia di sicurezza sul lavoro)

1. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1º gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al venti per cento dei ~~costi~~ premi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende con almeno due anni di attività, le quali:
 - a) a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
 - b) b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
 - c) c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

Wil
enrichi S. S. 8/7

8/7 17/5/2010 C. D.

Art. 4
(Finanziamento della formazione in agricoltura)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 537 del 26 settembre 1981, è ridotta dal 2,75 per cento al 2,45 per cento; l'importo derivante dalla riduzione dello 0,30 per cento della predetta aliquota contributiva, è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.
2. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua effettuano l'intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'INPS che,dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo Paritetico Interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
3. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi Paritetici Interprofessionali l'obbligo di versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 2. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 1, segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni.

Att. 5
(Riordino delle provvidenze in caso di calamità naturali)

1. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dai seguenti:

“ 6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1079, e che

S. M. S. — 1 — Att. 5

abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali o assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 della legge 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."

Art. 6

(Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

1. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti dall'articolo 4-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti:

«A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e tutte le sanzioni conseguenti. A tal fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ed ai diretti interessati, anche tramite i Centri assistenza agricola. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale.»

Art. 7

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato, rispettivamente, in 108,1 milioni di euro, 6,6 milioni di euro, 18,5 milioni di euro e 14,5 milioni di euro, si provvede mediante le minori spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, valutate in 10 milioni di euro e

data attuazione dell'articolo 5, valutate in 10 milioni di euro e



FAI - CISL



FLAI - CGIL



UILA - UIL

ORDINE DEL GIORNO

I Direttivi di Faicisl, Flai Cgil, Uila Uil, convocati a Rosarno il 17 febbraio 2010, richiamano ancora una volta l'attenzione del Governo, delle Istituzioni Locali, dei Partiti e delle Organizzazioni sociali sul grave fenomeno del lavoro nero, del caporalato in agricoltura e delle condizioni dei lavoratori immigrati nel settore.

In spregio ai fondamentali diritti della persona, sanciti dalla Costituzione repubblicana, ai diritti e alle tutele sanciti nella contrattazione collettiva e dalla legislazione sociale, lavoro nero e caporalato calpestano la dignità umana di lavoratori italiani e stranieri, sottraggono ingenti risorse alla previdenza pubblica e al fisco producendo gravi danni all'economia del Paese.

I gravi fatti di Rosarno sono soltanto l'ultima rappresentazione in ordine di tempo di una piaga sociale che investe molte realtà del Paese in cui lavoro nero, sottosalario, caporalato e talvolta vere e proprie forme di schiavismo costituiscono la condizione occupazionale e di vita di centinaia di migliaia di lavoratori stranieri, ma anche italiani.

Inoltre, la pressione sulle aziende agricole da parte della criminalità organizzata, in alcuni territori, determina gravi conseguenze alla coesione sociale e insidia lo stesso ordine democratico.

Occorre, perciò, una terapia d'urto duratura nel tempo, con efficaci misure di prevenzione e di repressione, ma anche di tutela verso le aziende che operano nella legalità e che rifiutano di sottomettersi ai ticatti.

A tal fine Fai-Flai-Uila propongono:

1. estendere il reato di associazione a delinquere, con conseguente confisca dei beni, ai caporali, ai datori di lavoro e ai proprietari di aziende che in concorso tra loro ricorrono o assecondano il lavoro illegale;
2. attivare in via ordinaria e costante ispezioni incrociate con la Guardia di Finanza nei confronti di quelle aziende che denunciano scarti significativi tra produzione linda vendibile e manodopera dichiarata;
3. definire un percorso di regolarizzazione per gli immigrati che da tempo lavorano in Italia nella condizione di clandestinità in quanto lo sfruttamento e le umiliazioni subite debbono essere riconosciuti come passaporto in qualsiasi Paese civile.
4. attuare le misure proposte dalle Parti sociali attraverso l'avviso comune in materia di premialità per le aziende virtuose, di semplificazione di procedure per i permessi di soggiorno, di riforma della contribuzione sociale condizionata alla qualità del lavoro.
5. avviare un confronto tra le istituzioni e le parti sociali per individuare specifiche misure a favore dell'integrazione dei lavoratori stranieri, superandone definitivamente il carattere di emergenza;
6. istituire a livello territoriale organismi tripartiti tra Servizio per l'impiego e Parti sociali per il governo del mercato del lavoro.

Fai, Flai e Uila ritengono, inoltre, che le lavoratrici e i lavoratori non italiani, occupati a tempo determinato e iscritti negli Elenchi Anagrafici dei lavoratori agricoli, debbano avere un permesso di soggiorno che sia valido per tutto l'anno successivo all'anno d'iscrizione. Gli Elenchi Anagrafici si sono dimostrati per i lavoratori italiani uno strumento di stabilizzazione dei rapporti di lavoro in agricoltura e, pertanto, riteniamo che essi debbano svolgere questo ruolo di stabilizzazione, di emersione dall'illegalità e di reale integrazione sociale.

Fai-Flai-Uila denunciano, inoltre, la grave sottovalutazione da parte del Governo della crisi economica del settore agricolo e sollecitano l'adozione di un programma straordinario di sostegni, purché condizionati al rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro.

Fai-Flai-Uila, infine, sollecitano il Ministro del Lavoro ad avviare il già richiesto confronto sui problemi del mercato del lavoro e della previdenza in agricoltura e si riservano di

promuovere iniziative di mobilitazione nazionale della categoria a sostegno dei diritti contrattuali e previdenziali di tutti i lavoratori, italiani e stranieri.

Rosatino 17.02.2010